

COMUNE DI FALERNA
Provincia di CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.21 Data 17/12/2024	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
---	---

L'anno 2024, il giorno diciassette del mese di dicembre, il revisore economico-finanziario esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016*"

Il Revisore

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (*i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria*) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette*". Da ciò, a parere dell'Ente, **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.²

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2023:

■ una coerenza di fondo limitatamente ad alcune partecipate. Infatti, dalla documentazione trasmessa dagli Uffici dell'Ente emerge un quadro variegato.

- In riferimento alla società ASMENET CALABRIA si può riconoscere una coerenza della partecipazione in quanto ha trasmesso tutta la documentazione necessaria alle opportune verifiche e svolge servizi operativi per l'Ente;
- In riferimento al CONSORZIO ASMEZ è possibile una valutazione limitata in quanto non sono stati forniti i dati dei bilanci relativi alle annualità antecedenti il 2023. Pertanto, anche alla luce della non operatività di tale partecipata, si rimettono all'Ente le valutazioni di opportunità del permanere di tale partecipazione.
- In riferimento alla Società LA PERLA DEL TIRRENO – Società consortile Srl è possibile una valutazione ancor più limitata di quella precedente in quanto è stato fornito solo il bilancio 2021 e non ha fornito le schede di rilevazione. Pertanto, anche alla luce della non operatività di tale partecipata, si rimettono all'Ente le valutazioni di opportunità del permanere di tale partecipazione.
- In riferimento alle partecipate LAMEZIA MULTISERVIZI, CORAP, REVENTINO SERVIZI SpA e BORGHI AUTENTICI COSTA DEL LIONE Srl si raccomanda all'Ente di sollecitare il completamento delle procedure di dismissione della quota/recesso, soprattutto al fine di avere una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, anche alla luce della cornice normativa del D.Lgs. 175/2016.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000,

Esprime,

parere **FAVOREVOLE**

NON FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Falerna alla data del **31 dicembre 2023**.

² L'articolo 6, c. 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Falerna.

Il Revisore Economico - Finanziario

.....